



MODELLO ORGANIZZATIVO
DI GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001

04 - Reati contro P.A. ed erogazioni pubbliche e Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

Sommario

LA LEGGE 190/2012 E IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	3
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	4
1. INTRODUZIONE	4
2. ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	5
3. PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO.....	5
4. CONFIGURABILITÀ DEI REATI PRESUPPOSTO E SANZIONI	7
5. REATI CORRELATI AD EROGAZIONI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI EX ART. 24 DEL D.LGS. 231/2001.	9
5.1 Malversazione a danno dello stato (art. 316 bis c.p.).....	9
5.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316 ter c.p.).....	9
5.3 Truffa commessa a danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.).....	10
5.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).....	11
5.5 Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).....	11
6. REATI CONFIGURABILI NEI RAPPORTI CON LA P.A. O CON INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO EX ART. 25 DEL D.LGS. 231/2001.....	12
6.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	13
6.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	14
6.3 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).....	14
6.4 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	14
6.5 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).....	15
7. REATI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA EX ART. 25 DECIES DEL D.LGS. 231/2001.	16
7.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).....	16
8. REATI CORRUTTIVI NON INSERITI NEL D.LGS. 231/2001	16
8.1 Traffico di influenze (art. 346 bis c.p.)	16

8.2 Turbata libertà degli incanti (art. 353 bis c.p.)	17
8.3 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)	17
9. Identificazione delle attività sensibili e grado di rischio	18
10. Norme generali di comportamento	19
11. Protocolli preventivi	20
12. Il responsabile della prevenzione della corruzione	31
13. Formazione, controllo e prevenzione del rischio	32
12.1 Formazione idonea a prevenire il rischio di corruzione	32
12.2 Controllo e prevenzione del rischio	33
14. Obblighi di trasparenza	33
15. Pianificazione triennale	34

LA LEGGE 190/2012 E IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La sempre maggiore attenzione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'amministrazione ha portato all'approvazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha disciplinato in modo organico un piano di azione, coordinata su tutto il territorio nazionale, volto al controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

Con l'approvazione della l. n. 190 del 2012, l'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l'adozione del P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione) e, a livello di ciascuna amministrazione, mediante l'adozione di Piani di Prevenzione Triennali.

Ai sensi dell'art. I, comma 34, della legge 190/2012, le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche ed alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. La norma prevede che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad introdurre ed implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Le società che hanno adottato i modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 d.lgs. 231/2001, devono estenderne l'ambito di applicazione a tutti i reati previsti dalla L 190/2012, in modo da contemplare qualsiasi manifestazione del fenomeno corruttivo.

La Società, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sopra citata provvede alla redazione di un Piano Triennale Anticorruzione ed alla nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC).

Il concetto di "corruzione" preso in considerazione nel presente modello, pertanto, va inteso in senso lato, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, **configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., che arrivano ad includere tutti i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale e i malfunzionamenti dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.**

Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione", la Società ogni anno aggiorna il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, con la funzione di fornire una valutazione del

diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Scopo del Piano è l'individuazione, tra le attività di competenza della Società, di quelle più esposte al rischio di corruzione, e la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenirne gli effetti.

Il P.N.A. prevede che la Società, per evitare inutili ridondanze nel caso in cui l'ente abbia già adottato un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione può fare riferimento a tale Modello estendendone tuttavia l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti da D.Lgs. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella L.190/2012.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Piano costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 14 della Legge.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. INTRODUZIONE

Nella presente Parte Speciale vengono trattate unitariamente, per questione di omogeneità sistematica, le fattispecie di reato introdotte negli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto.

Ai fini della presente trattazione con l'espressione "Pubblica Amministrazione" (PA) si intende quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati:

- nelle istituzioni pubbliche nazionali; comunitarie e internazionali intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici gli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione della Comunità europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti della Comunità europea;
- nei pubblici ufficiali che a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro Ente Pubblico esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- negli incaricati di pubbliche funzioni o di pubblico servizio che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata

quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autorizzativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarietà.

Qualora nello svolgimento della propria attività, dovessero sorgere problematiche interpretative sulla qualifica (pubblica o privata) dell'interlocutore, ciascuno dei Destinatari dovrà rivolgersi all'ODV per gli opportuni chiarimenti.

Segue ai successivi paragrafi un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

2. ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

Al link <http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php> è possibile trovare l'**Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)**, realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che rappresenta l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi. e contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti.

3. PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 357 c.p. sono **pubblici ufficiali**, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

La qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti "che concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri decisionali, di certificazione, di attestazione, di coazione o di collaborazione anche saltuaria.

Sebbene in passato lo status di pubblico ufficiale fosse tradizionalmente legato al ruolo formale del soggetto all'interno dell'amministrazione pubblica (come quello dell'impiegato statale), dopo le leggi n. 86/90 e n. 181/92 l'attenzione si è spostata sulla funzione del soggetto e non più sul ruolo, ampliando anche la nozione di "pubblica funzione".

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione e che può essere considerato pubblico ufficiale anche chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche.

Pertanto, la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della PA, ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati.

Ai sensi dell'art. 358 c.p. sono **incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Quest'ultimo deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Dal dettato della norma emerge chiaramente che il pubblico servizio, pertanto, è assoggettato alla medesima disciplina inerente la funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) ma richiedendo un'attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, invece, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni "intellettuali" in senso lato.

Anche la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio non è più tradizionalmente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della pubblica amministrazione, ma ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della PA. Non rilevano, invece, la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme di diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tantomeno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datore di lavoro.

4. CONFIGURABILITÀ DEI REATI PRESUPPOSTO E SANZIONI

A seguito della preliminare mappatura dei rischi effettuata, la configurabilità dei reati presupposto contemplati dall'art. 24 e 25 del Decreto in seno alla Società è riassumibile come segue:

REATI		SANZIONI E CONFIGURABILITA'		
Fattispecie	Art. c.p.	Quote	D.Lgs. 231/2001	C/NC
Malversazione ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico	316 bis	Da 100 a 500 Da 200 a 600 (in caso di profitto di rilevante entità o danno di particolare gravità) (1)	Art. 24	C
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	316 ter			C
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	640 c.2 n.1			C
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	640 bis			C
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	640 ter			C
Corruzione per l'esercizio della funzione o istigazione alla corruzione per compiere atti d'ufficio	318 321 322 c.1 e 3	Da 100 a 200	Art. 25 c.1	C
Corruzione per la commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio	319	Da 200 a 600 (2)	Art. 25 c.2	C
Corruzione in atti giudiziari	319 ter c.1			C
Istigazione alla corruzione per omettere atti d'ufficio	321 322 c.2 e 4			C
Concussione	317	Da 300 a 800		NC

Corruzione per la commissione di atto contrario ai doveri d'ufficio aggravata dal conseguimento di un profitto rilevante	319 319 bis	(2)		C
Corruzione in atti giudiziari se deriva ingiusta condanna	319 ter c.2 321			C
Induzione indebita a dare o promettere utilità	319 quater			C
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	377 bis	Da 100 a 500	Art. 25 decies	C
Traffico di influenze	346-bis	Non inserito nel D.Lgs. 231/2001		C
Turbata libertà degli incanti	353	Non inserito nel D.Lgs. 231/2001		C
Turbata libertà di scelta del procedimento del contraente	353-bis	Non inserito nel D.Lgs. 231/2001		C

LEGENDA: C = configurabile ; NC = non configurabile

(1) In caso di condanna si applicano le seguenti **sanzioni interdittive** (art. 24 D.Lgs.231/2001):

- divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione di agevolazioni. Finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

(2) In caso di condanna si applicano le seguenti **sanzioni interdittive** (art. 25 D.Lgs.231/2001):

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione di agevolazioni. Finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

5. REATI CORRELATI AD EROGAZIONI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI EX ART. 24 DEL D.LGS. 231/2001.

5.1 Malversazione a danno dello stato (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Questo reato presuppone che la Società abbia precedentemente conseguito in modo regolare dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione). Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte di quanto conseguito sia stato impiegato per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando in alcun modo che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo richiesto ad integrare la fattispecie è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

5.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,

comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Questa fattispecie accanto a quella analoga, ma più grave, prevista dall'art. 640 bis c.p. (v. oltre) costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi oppure a causa dell'omissione di informazioni dovute.

Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

5.3 Truffa commessa a danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (...)

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico.

Nella fattispecie in esame la truffa si configura come reato istantaneo e di danno, che si perfeziona non con l'azione diretta al profitto ma con la realizzazione di un danno di carattere patrimoniale.

L'attività attraverso cui si concreta il reato di truffa consiste in qualunque comportamento che tragga in errore lo Stato e l'ente pubblico che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale e può consistere nella produzione di documenti contenenti informazioni o attestazioni false, dissimulanti o che comunque rappresentino la realtà in modo distorto. Il reato viene commesso anche sottacendo informazioni che – se conosciute dal soggetto erogante – avrebbero determinato in senso negativo la sua volontà negoziale.

5.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Questa fattispecie può ormai qualificarsi come circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p. e si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: erogazioni a fondo perduto, cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati, mutui agevolati.

La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore in modo da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo delle autorità preposte.

La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione.

L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

5.5 Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Le condotte poste in essere attraverso tale reato sono due:

- 1) alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ossia in una modifica del regolare svolgimento di un processo di elaborazione o di trasmissione dati: l'alterazione provoca i suoi effetti materiali sul sistema informatico o telematico;
- 2) intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema, e pertanto ogni forma di interferenza diversa dall'alterazione del funzionamento del sistema. L'intervento senza diritto ha per oggetto i dati, le informazioni o i programmi.

L'evento si realizza con il danno patrimoniale altrui e l'ingiusto profitto dell'agente o di un terzo.

L'intervento senza diritto a cui fa menzione il legislatore nel primo comma dell'art. 640-ter c.p. si verifica quando l'agente non è autorizzato - né da una legge né dal titolare - ad eseguire l'attività non consentita sul sistema informatico.

Alla stregua della truffa, la frode informatica richiede il dolo generico, cioè la coscienza e la volontà di realizzare il fatto tipico che consiste nell'ottenere o nel procurare un ingiusto profitto con altrui danno.

6. REATI CONFIGURABILI NEI RAPPORTI CON LA P.A. O CON INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO EX ART. 25 DEL D.LGS. 231/2001.

Nel caso della Società, sono astrattamente configurabili solo le seguenti ipotesi di corruzione:

- 1) dare o promettere danaro o altra utilità al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, i quali accettano la proposta corruttiva.

In questo caso, sarà applicabile per il corruttore l'art. 321 c.p., il quale prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione), nell'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), nell'art. 319 bis c.p. (circostanze aggravanti), nell'art. 319 ter c.p. (corruzione in atti

giudiziari) e nell'art. 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), si applicano anche a chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio.

- 2) Istigare alla corruzione (art. 322 c.p.), offrendo o promettendo denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o poteri o per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata

Di seguito vengono illustrate le singole fattispecie configurabili.

6.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).

Questa fattispecie si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore. Nell'ipotesi ora esaminata (corruzione impropria), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con il privato per compiere un atto comunque del suo ufficio. Tale deve intendersi qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario.

La differenza tra questa ipotesi di corruzione (impropria) e quella successiva "per atto contrario ai doveri d'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che - nel primo caso - a seguito dell'accordo con il privato si realizza da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

Secondo la giurisprudenza più recente, la mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

E' prevista la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

6.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il privato corruttore nella corruzione “propria” si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i doveri del suo ufficio.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

6.3 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere, altro funzionario pubblico) al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso.

6.4 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Questo reato è stato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (cd. legge anti-corruzione).

Il delitto di induzione è realizzabile tanto dal pubblico ufficiale quanto dall’incaricato di pubblico servizio.

L’*induzione* si oggettiva in una attività dialettica dell’agente che, avvalendosi della sua autorità e ricorrendo ad argomentazioni di indole varia, fondate su elementi non privi di obiettiva veridicità, riesce a convincere il soggetto passivo alla **dazione** o alla **promessa**. L’induzione sussiste, altresì, quando, in assenza di qualsivoglia minaccia, vengano prospettate, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità.

6.5 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 318.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.

Il reato si configura con la semplice promessa di denaro o altra utilità, purchè essa sia finalizzata ad indurre il destinatario (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio) a compiere un atto del suo ufficio e quest’ultimo la rifiuti.

Nel reato di istigazione alla cd. *corruzione impropria* (comma 3) si prevede che l’offerta di denaro o altra utilità sia sollecitata dallo stesso pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per il compimento di un atto conforme ai propri doveri.

7. REATI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA EX ART. 25 DECIES DEL D.LGS. 231/2001.

7.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato. Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L'art. 377 bis c.p. punisce il fatto di chi induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato), l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone, nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

8. REATI CORRUTTIVI NON INSERITI NEL D.LGS. 231/2001

8.1 Traffico di influenze (art. 346 bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite

con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

8.2 Turbata libertà degli incanti (art. 353 bis c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

8.3 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le

modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

9. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E GRADO DI RISCHIO

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

Per rischio si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per evento si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio.

I principi fondamentali consigliati per una corretta gestione del rischio cui si fa riferimento nel presente documento sono desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management", come indicati nell'Allegato 6 ("Principi e linee guida UNI ISO 31000 2010") al P.N.A.

Il procedimento seguito nella realizzazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società e conseguentemente anche nella predisposizione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sono le seguenti:

- 1) mappatura dei processi sensibili attuati e identificazione del rischio;
- 2) valutazione del rischio per ciascun processo;
- 3) trattamento del rischio;
- 4) monitoraggio.

Il criterio adottato nella valutazione del rischio è quello di cui all'allegato 5 del P.N.A.

La Società è da considerare "Amministrazione aggiudicatrice" in quanto soggetto in house del Comune di Malè, come anche specificato nel Contratto per l'affidamento del servizio pubblico costituito dalla gestione di strutture di proprietà comunale di data 15.01.2016 Rep. N. 1006.

Ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti). Nel caso di specie la Società è tenuta al rispetto anche della disciplina legislativa provinciale in materia.

Le attività sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti di approvvigionamento di beni o servizi;
- 2) Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti, convenzioni o concessioni con soggetti pubblici;
- 3) Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- 4) Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali;
- 5) Gestione Servizio Parcheggio
- 6) Gestione della piscina comunale

Oltre alle attività che determinano momenti di contatto con la Pubblica Amministrazione in cui potrebbero verificarsi alcuni reati previsti dal Decreto, il MODELLO prevede specifiche attività di controllo per i processi cosiddetti "strumentali". Si tratta di attività attraverso le quali si potrebbero creare le condizioni necessarie alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione (basti pensare ad esempio ad assunzioni di personale, parenti o funzionari della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un favore illecito).

Sono considerati processi strumentali:

- 7) gestione dei pagamenti
- 8) conferimento di incarichi di consulenza e prestazioni professionali;
- 9) spese di rappresentanza, gli omaggi e sponsorizzazioni;
- 10) selezione e assunzione del personale;
- 11) retribuzioni e rimborsi spese al personale;

10. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (tutti definiti come "Destinatari").

E' vietato:

- 1) effettuare elargizioni in denaro o altre utilità a pubblici funzionari;
- 2) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- 3) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. - o in favore di terzi nel caso in cui si agisce come incaricato di pubblico servizio - che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- 4) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- 5) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- 6) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- 7) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo trasparente, procedendo alla nomina di un Responsabile Interno per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse);
- b) gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati;
- c) Nel caso in cui venga stipulato un contratto con i Fornitori – ove possibile – esso deve essere redatto per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale e deve essere negoziato, verificato e approvato nel rispetto dei principi stabiliti dal Modello e del Codice Etico;
- d) Nel caso di acquisti di natura ordinaria, viene emesso un buono di acquisto, firmato dal dipendente che necessita del materiale; il buono viene verificato da un controller, dopo di che si procede all'acquisto. La relativa fattura e documento di trasporto vengono nuovamente verificati e quindi viene emessa la delibera di pagamento.
- e) Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- f) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'ODV eventuali situazioni di irregolarità;

11. PROTOCOLLI PREVENTIVI

Oltre al rispetto dei principi sanciti dal Codice Etico, dei principi preventivi generali e delle norme generali di comportamento stabilite nel precedente paragrafo, i Destinatari del

Modello devono attenersi ai seguenti protocolli preventivi specifici (PPS), allegati alla presente Parte Speciale:

PPS_01 - GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI

Tutte le attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni agevolazioni o finanziamenti di erogazione statale o di altro ente pubblico e dell'Unione Europea devono sottostare ai seguenti principi di controllo:

1) Istruttoria

Il Vice Presidente, ricevute tutte le informazioni relative all'investimento o alla spesa da sostenere attraverso l'ottenimento dei fondi pubblici:

- verifica l'effettività del progetto ed il carattere agevolabile;
- valuta la necessità di realizzazione dell'investimento o del sostenimento della spesa in rapporto con l'attività svolta;

2) Autorizzazione

- Il Vice Presidente autorizza l'operatore amministrativo (OA) a presentare la domanda;
- OA trasmette tempestivamente copia della deliberazione all'ODV

3) Presentazione della domanda

- la documentazione predisposta e le informazioni richieste dal Bando vengono sottoposte al Vice Presidente o suo delegato;
- nel caso di dubbi in merito alla procedura, il Vice Presidente o suo delegato richiede parere a ODV
- in caso di verifica positiva da parte del Vice Presidente o suo delegato, si procede al deposito della domanda, conservando copia della stessa e della documentazione allegata;
- Informare l'ODV

4) Sviluppo del progetto

- OA documenta ed informa periodicamente il Vice Presidente o suo delegato, sull'andamento del progetto di finanziamento.

- OA ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'ODV ogni deroga alle procedure decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia riscontrata.

5) Rendicontazione

OA predispone la documentazione e i dati richiesti dall'Ente erogatore, secondo la tempistica e le modalità previste dal bando e la sottopone al Vice Presidente e ODV.

nel rispetto dei principi di trasparenza e buona amministrazione. In tutti i casi, dovrà essere tenuto conto di eventuali rapporti di parentela o colleganza dei candidati con soggetti della P.A. con cui la Società è in contatto in ragione della propria attività e segnalare tempestivamente la circostanza all'Organismo di Vigilanza.

PPS_02 - ATTIVITÀ DI REPORT PER LE ATTIVITÀ SENSIBILI COINVOLGENTI LA PA

Ogni attività sensibile che coinvolga la Pubblica Amministrazione deve essere supportata da adeguata documentazione e consentire la tracciabilità delle operazioni effettuate in conformità con i principi preventivi generali.

PPS_03 – FINANZA DISPOSITIVA

Il processo si riferisce alle attività riguardanti i flussi monetari e finanziari in uscita aventi l'obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia natura contratte dalla Società. Il processo di finanza dispositiva costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Questo processo potrebbe, infatti, costituire supporto alla costituzione di disponibilità finanziarie - sia in Italia che all'estero - destinabili al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni.

- Deve poter essere verificata la correttezza e tracciabilità di ogni pagamento corrispondente all'attività svolta.
- E' possibile effettuare pagamenti in contanti per gli acquisti di modica entità e comunque entro i limiti di legge. Il pagamento in ogni caso deve essere rintracciabile e riferibile alla specifica attività per cui viene effettuato.
- L'indicazione della causale non deve essere generica ma consentire l'individuazione del rapporto sottostante il pagamento.

- I soggetti beneficiari del pagamento devono corrispondere con i soggetti individuati nel contratto, convenzione ecc. ed i termini e l'ammontare del pagamento devono altresì corrispondere con quelli pattuiti.
- Va verificata l'effettiva esistenza delle prestazioni indicate nella fattura passiva. La pratica più diffusa per procurarsi provviste finanziarie per corrompere è infatti l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
- Le spese di rappresentanza devono essere motivate, documentate ed autorizzate, così pure quelle per gli omaggi.
- Le Richieste di Acquisto (RDA) devono essere verificate ed approvate dal Presidente.
- Prima di procedere al pagamento, va verificata la corrispondenza dell'importo con la RDA, l'ordine, il DDT (se merce), il contratto sottostante (se esistente), l'effettiva esecuzione delle prestazioni esposte in fattura, la corrispondenza del soggetto emittente.
- Le spese di sponsorizzazione possono essere effettuate solo dietro presentazione della documentazione giustificativa, verificato il motivo e la corrispondenza del soggetto percipiente con il soggetto richiedente.

PPS_04 – GESTIONE OMAGGISTICA

Il processo di gestione omaggistica costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. La gestione anomala dell'omaggistica potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo fra richiedente e acquirente dell'omaggio e della definizione di specifiche soglie di valore per gli omaggi destinati a pubblici dipendenti e amministratori. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Identificazione dei soggetti aziendali titolati a rilasciare omaggi (richiedente) e provvedere alla fornitura (acquirente);
- Esistenza, per ciascuna tipologia di bene/servizio, di specifici limiti economici (e relativo importo massimo spendibile);

- Registrazione degli omaggi consegnati a pubblici dipendenti e amministratori;
- comunicare all'Organismo di Vigilanza l'elenco degli omaggi a pubblici dipendenti e amministratori.

PPS_05 – SPESE DI RAPPRESENTANZA

Il processo concerne il sostenimento di spese per la cessione gratuita di beni e servizi a favore di terzi non dipendenti, con lo scopo di offrire un'immagine positiva della Società.

Le spese di rappresentanza costituiscono una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. La gestione anomala delle spese di rappresentanza potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali. Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio dovuto. Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della individuazione dei soggetti abilitati (a sostenere e ad autorizzare le spese) e sulla tracciabilità degli atti.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Definizione delle categorie di spesa effettuabili;
- Identificazione dei soggetti aziendali abilitati a sostenere le spese;
- Esistenza di livelli di autorizzazione per il rimborso delle spese effettuate;
- Registrazione delle spese sostenute a favore dei pubblici dipendenti e amministratori e conservazione dell'evidenza documentale relativa.
- Comunicare all'Organismo di Vigilanza l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute a favore di pubblici dipendenti e amministratori

PPS_06 – RICORSO A MECCANISMI DI AGGREGAZIONE DELLA DOMANDA E STRUMENTI ALTERNATIVI (MERCATO ELETTRONICO)

- a) Per importi pari o superiori alla soglia comunitaria, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti a carico del bilancio provinciale.
- b) Nei casi individuati dalla Giunta Provinciale, con deliberazione da adottare entro il primo semestre di ogni anno. E' necessario tenersi aggiornati su tali delibere consultando il sito http://www.appalti.provincia.tn.it/normativa_e_strumenti/circolari_pat/

Nel caso di dubbio sulla applicabilità anche alle società strumentali (in house) delle singole disposizioni dell'art. 36 ter 1 L.P. 23/90 riferite ai Comuni, chiedere apposite direttive del Comune di Malè, in qualità di titolare del potere di controllo.

PPS_07 – APPALTI DI LAVORI

Disciplina applicabile

L.P. 2/2016 (e relativi provvedimenti attuativi); L.P. 26/1993 (e relativo Regolamento di attuazione); D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica); D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti).

Procedure di contrattazione applicabili

1) Affidamento diretto

Ai sensi dell'art. 179 D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9/84-Leg. è ammesso l'affidamento diretto, in deroga alle procedure concorsuali, nei seguenti casi:

- a) opere, lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a € 50.000, previa cognizione delle ragioni della scelta del fornitore e, prudenzialmente, le ragioni di economicità della scelta;
- b) interventi di somma urgenza previsti dall'articolo 53 della L.P. 26/93 (circostanze nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori);
- c) se, per ragioni di natura tecnica ivi compresi quelli attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

d) quando la gara o il sondaggio informale preventivamente esperiti sono andati deserti.

2) Procedure concorsuali

- a) Da € 50.000,00 fino a € 500.000,00 – gara ufficiosa o sondaggio informale con invito ad almeno 12 imprese;
- b) Da € 500.000,00 a € 1.000.000,00 – consentita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella determina a contrarre, con invito di almeno 20 imprese;
- c) Da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00 – consentita la procedura negoziata con diramazione di invito ad almeno 20 imprese. Nel caso, la procedura avviene attraverso l'APAC (Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti);
- d) Per gli importi superiori a € 1.000.000,00 – in alternativa al precedente punto c) – e comunque fino alla soglia di rilevanza comunitaria di € 5.548.000,00, procedura aperta o procedura ristretta (v. artt. 30 bis e 31 L.P. 26/1993), dialogo competitivo (art. 33 bis L.P. 26/1993), accordo quadro solo per i lavori di manutenzione (art. 33 ter L.P. 26/1993).

In ogni caso, è fatto divieto di suddividere artificiosamente l'oggetto del contratto, al fine di sottrarsi all'applicazione delle procedure concorsuali previste dalla legge.

PPS_08 – INCARICHI TECNICI

Disciplina applicabile

L.P. 2/2016 (e relativi provvedimenti attuativi); L.P. 26/1993 (e relativo Regolamento di attuazione); D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica); D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti).

Procedure di contrattazione applicabili

1) Affidamento diretto

Per incarichi di importo non superiore a € 46.000,00.

Ai sensi dell'art. 24 bis D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9/84-Leg., l'affidamento diretto è disposto su selezione di tre operatori economici con le modalità previste dall'articolo 25 bis. L'affidatario è individuato mediante sorteggio tra gli operatori economici selezionati. Il sorteggio è effettuato con strumenti automatici, se disponibili. Il responsabile del procedimento negozia con l'affidatario il corrispettivo e, se necessario, le condizioni di

esecuzione del contratto e motiva in ordine alla congruità del ribasso offerto sull'importo posto a base della trattativa.

2) Confronto concorrenziale

Per incarichi di importo pari o superiore a € 46.000,00 fino a € 100.000,00

L'amministrazione aggiudicatrice effettua il confronto concorrenziale mediante invito di almeno 7 soggetti idonei individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con le modalità previste dall'articolo 25 bis.

Nel caso di applicazione del criterio del prezzo più basso, per la valutazione delle offerte anomale si applica l'articolo 40 comma 1 della L.P. 26/1993 (Offerte anomale e turbative di gara).

Nella lettera d'invito l'amministrazione aggiudicatrice in particolare:

- a) definisce la tipologia e la localizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;
- b) definisce le esigenze progettuali, nonché le finalità cui l'opera o i lavori devono rispondere, descrivendone i requisiti minimi anche mediante l'invio di copie degli elaborati tecnici di maggior dettaglio di cui dispone;
- c) indica l'importo massimo previsto per la realizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;
- e) fissa il termine per l'espletamento delle prestazioni facendo riferimento, ove necessario, anche ai vari livelli di progettazione e stabilisce le penalità per i ritardi nell'espletamento dell'incarico rispetto ai tempi indicati dall'amministrazione o proposti dal professionista;
- f) determina il criterio di scelta del contraente ai sensi del comma 2, individuando gli elementi di valutazione nel caso si proceda con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per incarichi sopra i € 100.000,00, la disciplina statale (art. 157 Codice dei Contratti) prevede l'applicazione delle procedure ordinarie di affidamento (procedura aperta, procedura ristretta o procedura negoziata previa pubblicazione di Bando).

Per gli incarichi di progettazione riguardanti lavori, servizi o forniture di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo o tecnologico può essere valutata l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione (art. 12 L.P. 2/2016).

PPS_09 – APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

Disciplina applicabile

L.P. 2/2016 (e relativi provvedimenti attuativi); L.P. 23/1990, DPGP 22 maggio 1991 n.10-40/Leg., L.P. 2/2016; D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica); D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti).

Procedure di contrattazione applicabili

Fatte salve le ipotesi in cui la Società è tenuta a ricorrere a centrali di committenza o a strumenti di aggregazione:

1) Acquisizione in economia

Nei casi stabiliti dall'art. 32 L.P. 23/1990, fino a € 44.700,00.

- a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;
- b) riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;
- c) acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento degli uffici;
- d) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici, nonché stampa di tabulati e similari;
- e) acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni;
- f) spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e apparecchiature;
- g) locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzature;
- h) abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;
- i) trasporti, spedizioni e facchinaggio;
- j) pulizia e disinfezione straordinarie di locali;

- k) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
- l) spese di rappresentanza;
- m) spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività della Provincia;
- n) assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;
- o) compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative provinciali e incaricati di attività specifiche o similari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;
- p) quote di partecipazione a iniziative per la promozione dell'attività della Provincia;
- q) ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture provinciali o comunque connessa allo svolgimento delle attività istituzionali della Provincia.

Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più atti di spesa allo scopo di eludere il limite di € 44.700,00.

2) Trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei

- a) Per gli altri contratti fuori dalle casistiche del precedente punto 1) per un importo non eccedente € 46.400,00.

E' necessario fare una preventiva ricognizione delle ragioni di scelta del contraente prudenzialmente anche con succinta illustrazione delle ragioni di economicità di spesa.

3) Trattativa privata (procedura negoziata senza bando)

- a) Da € 46.400 a € 192.300,00 con invito ad almeno 3 imprese.
- b) Fino a € 46.400,00 nei casi seguenti:
 - per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
 - per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
 - qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;

- per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario.
- c) Affidamenti a cooperative sociali fino alla soglia di rilevanza comunitaria: mediante stipula di convenzioni che siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate e previo confronto concorrenziale (procedura di selezione) fra soggetti appartenenti alla categoria.

PPS_10 – INCARICHI AVENTI AD OGGETTO CONTRATTI DI OPERA

1) Incarichi di patrocinio legale (giudiziario o arbitrale)

L'art. 17 del Codice dei Contratti annovera tali contratti da quelli "esclusi" dalla disciplina.

Peraltro, l'art. 39-quater comma 4 L.P. 23/1990 prevede che per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e per il ricorso alle funzioni notarili si applica la medesima L.P. 23/1990.

Si rinvia pertanto al PPS_09 – APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

2) Incarichi di consulenza legale in preparazione o in vista di un contenzioso giudiziale o arbitrale

A mente del Codice dei Contratti, sono "esclusi" dalla disciplina. L'affidamento è consentito nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Si rinvia ad apposito Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni.

3) Incarichi di studio, ricerca, consulenza, collaborazione

Si rinvia ad apposito Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni.

PPS_11 – ISPEZIONI DELL' AUTORITA' PER VERIFICHE

Nel caso di ispezione o verifiche siano esse giudiziarie, tributarie, previdenziali o amministrative in genere compiute a carico della Società quest'ultima opera con le seguenti modalità:

- ad esse potranno prendere parte solamente i soggetti a tal uopo istituzionalmente destinati (Presidente o suo delegato) ovverosia quei soggetti ai quali è stato conferito apposito incarico scritto;
- i soggetti incaricati devono dare tempestivo avviso dell'avvio dell'ispezione o della verifica all'ODV;
- gli incaricati preparano e conservano idonea documentazione di tutto il procedimento seguito di modo che sia possibile ricostruire con precisione l'attività svolta;
- all'Amministrazione e suoi soggetti delegati deve essere fornita tutta la documentazione richiesta senza riserva alcuna e devono collaborare nel modo più completo possibile;
- all'esito della ispezione o verifica i soggetti incaricati relazionare per iscritto il Presidente e l'ODV. Eventuali divergenze tra i soggetti incaricati che si dovessero verificare in corso di un'ispezione dovranno risultare nella suddetta relazione.

PPS_12 – REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

V. Deliberazione di data 27 febbraio 2018 del Consiglio di Amministrazione

12. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Società ha nominato un proprio Responsabile per l'attuazione dei Piani di prevenzione della corruzione.

Compiti:

Il Responsabile predispone e/o aggiorna ogni anno entro il 31 gennaio, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, che sottopone all' Amministratore per l'approvazione.

Il Piano viene trasmesso, a cura del Responsabile, al Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicato sul sito internet della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Oltre ai vari adempimenti previsti dalla legge 190/2012, il Responsabile deve, in particolare:

a) provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni

delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

- b) provvedere ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui all'art.1 comma 11 Legge 190/2012;
- c) proporre all'Amministratore, la valutazione delle modalità di applicazione del principio della rotazione degli incarichi, ove possibile, tenendo presenti i risultati effettivi dell'azione di monitoraggio sul rispetto dei principi del presente piano;
- d) pubblicare nel sito web della Società una relazione recante i risultati dell'attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno.

Poteri:

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra esemplificati, il Responsabile può in ogni momento:

- a) verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità;
- b) richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- c) effettuare, ispezioni e verifiche al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

Tutta l'attività sopra descritta verrà esercitata dal responsabile sempre in una ottica di collaborazione volta al miglioramento progressivo dell'azione della Società.

13. Formazione, controllo e prevenzione del rischio

13.1 Formazione idonea a prevenire il rischio di corruzione

La Legge 190/2012 prevede una serie di misure di formazione del personale, in particolare:

- definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- previsione, per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- organizzazione di attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione del codice di comportamento;

Nell'ambito delle misure indicate dalla Legge 190/2012, la Società, nel corso della vigenza del piano triennale Anticorruzione, ritiene di sviluppare interventi di formazione/informazione, rivolti a tutto il proprio personale, con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio, articolati su più livelli:

- 1) Un intervento di tipo “informativo” che abbia come caratteristica principale la diffusione dei principi normativi e la contestualizzazione dei profili di rischio legati alle attività svolte.
- 2) Una formazione diretta agli amministratori della Società (Presidente e Consiglieri di Amministrazione) ed agli impiegati, con l’obiettivo di definire le responsabilità e le procedure da attivare per evitare/segnalare il verificarsi di episodi di corruzione tra il personale.
- 3) Una verifica di formazione “periodica” da parte della società controllata, con cui è in essere un contratto di service, sul proprio personale.
- 4) Una formazione “intervento” da attivare nel caso sia rilevato un episodio di potenziale corruzione.

Obiettivo dei percorsi formativi è di assicurare una formazione puntuale e continua che possa essere declinata in base ai diversi livelli di responsabilità e ai diversi livelli di “rischio” presenti nelle strutture della società.

13.2 Controllo e prevenzione del rischio

Il Responsabile procederà alla verifica dell’adempimento del presente Piano secondo le seguenti quattro azioni complementari:

- 1) raccolta di informazioni
- 2) verifiche e controlli presso le strutture organizzative
- 3) funzione di internal - audit
- 4) verifica degli adempimenti sulla trasparenza

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate tramite posta elettronica certificata (per gli utenti esterni) o attraverso l’indirizzo di posta elettronica amsa@arcoturistica.com

13.3 Monitoraggio dei rapporti tra la Società e i soggetti esterni

Il presente Piano intende disciplinare un’azione di monitoraggio dei rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione.

14. OBBLIGHI DI TRASPARENZA

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Come previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 33/2013, le società partecipate dalle PA e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

La Società è di conseguenza tenuta a costituire la sezione "Amministrazione trasparente" nel proprio sito internet ed a prevedere, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare, entro il 31 dicembre, l'assolvimento degli stessi.

Nel caso di specie è prevista la pubblicazione di:

- a) Codice Etico;
- b) Piano anticorruzione;
- c) Bandi e scelta del contraente;
- d) Bilancio.

15. PIANIFICAZIONE TRIENNALE

La tabella sotto riportata sintetizza gli interventi previsti nel corso del triennio di riferimento 2017-2019:

Anno di attuazione	Azioni previste	
I anno	Attività di monitoraggio e controllo del Piano di prevenzione della corruzione. Risk assessment e sua implementazione	✓
I anno	Revisione del Piano, in particolare per quanto riguarda le aree di rischio e con individuazione delle eventuali azioni correttive per ciascuna attività individuata.	✓
I anno	Acquisizione presa d'atto, da parte dei dipendenti del Piano Triennale di prevenzione della corruzione aggiornato	✓
I anno	Attività di implementazione e monitoraggio della sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito web della Società.	✓
I anno	Attuazione delle azioni previste nel piano di formazione e delle azioni indotte, ivi compresa l'individuazione nominativa dei soggetti destinatari	✓

I anno	Verifica periodica procedure di controllo	✓
II anno	Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel primo anno;	✓
II anno	Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate in fase di prima applicazione del Piano	✓
II anno	Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente al fine di verificare l'esistenza di comportamenti anomali ed eventuali azioni correttive	✓
II anno	Verifica delle procedure di verifiche e controllo	✓
III anno	Reiterazione delle azioni del primo e secondo anno (formazione, eventuale revisione procedure adottate nel primo anno a seguito della prima applicazione)	
III anno	Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel secondo anno; Azioni relative agli incarichi	
III anno	Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate	
III anno	Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente al fine di verificare l'esistenza di comportamenti anomali ed eventuali azioni correttive	